

V. M. Achille  
G.



L. Assessore AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO  
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICA

L'Addetto AREA della SICUREZZA del LAVORO  
Servizio Sicurezza e Impiantistica  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
Direttore: Dr. Giovanni Achille

21 SET. 2005

N. 62443 di prot. GA/ec  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

23900 Lecco Via G. Tubi 43  
Tel. (0341) 482449 - Fax 482444  
e-mail: giovanni.achille@asl.lecco.it

COMUNE DI PADERNO D'ADDA  
Provincia di Lecco

23 SET 2005

PROT. N. 831P

Cal. 9 Cl. S Fasc. \_\_\_\_\_

E, p.c. Al Direttore Generale  
Al Direttore Dip. Prev. Medica  
A.S.L. di Lecco

Al Sig. Sindaco  
Comuni della Provincia di Lecco

Oggetto: Modifiche al Regolamento Locale di Igiene, ai fini della prevenzione delle cadute dall'alto

E' in corso il Piano di Attuazione Locale predisposto dall'ASL della Provincia di Lecco in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n° VII / 18344 del 23 Luglio 2004 "Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 - 2006".

Il Piano indica gli obiettivi, le azioni ed i tempi di attuazione per ciascun anno del triennio, ed individua fra gli ambiti di intervento ritenuti prioritari l'edilizia, con particolare riferimento al rischio di cadute da luoghi elevati.

All'interno di una strategia che vede lo sviluppo di varie azioni di prevenzione, è previsto l'obiettivo di ridurre il numero delle cadute dall'alto anche inserendo nei regolamenti edilizi comunali l'obbligo di sistemi di accesso e di aggancio sulle coperture degli edifici.

Questa ASL ha provveduto a definire un testo integrativo al Titolo III del RLI, frutto anche di confronto nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro con la presenza delle Parti Sociali e degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Lecco.

Riteniamo utile sottoporre detta proposta normativa alla attenzione dei Comuni prima della formale adozione dell'atto deliberativo, e pertanto nel trasmettere con la presente il testo predisposto, si invitano le SS.LL. ad un incontro che si terrà in data 28/09/05 alle ore 10 presso la sede dell'ASL in Corso Carlo Alberto n. 120 - Aula Conferenze al piano -3.

E' gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore dell'Area  
DR. GIOVANNI ACHILLE



Allegati: c.s.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO  
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICA

AREA della SICUREZZA del LAVORO

**REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE  
TITOLO III**

**CAPITOLO 16**

**Disposizioni concernenti gli edifici, per la prevenzione dei rischi di caduta  
in occasione di interventi in luoghi elevati**

**3.16.1. Campo di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni, pubbliche e private, aventi qualsiasi tipologia d'uso, nonché agli edifici esistenti in occasione di interventi che comportino il rifacimento strutturale della copertura.

Dette disposizioni hanno per oggetto la progettazione e realizzazione di opere con criteri tali da garantire che l'accesso e lo stazionamento sulle coperture degli edifici, possa avvenire in condizioni di sicurezza, sia per i lavoratori che per le persone presenti ed intorno all'edificio.

L'accesso e lo stazionamento in condizioni di sicurezza dovrà essere garantito nelle successive verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere, delle loro pertinenze e delle componenti tecnologiche.

**3.16.2 Norma generale per la prevenzione delle cadute dalle coperture degli edifici**

In tutte le costruzioni di cui all'art. 3.16.1 devono essere previsti sistemi per l'accesso in sicurezza alle coperture, nonché sistemi che vi consentano lo stazionamento sicuro, quali sistemi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio ai quali collegare i dispositivi anticaduta.

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza al presente articolo devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto, presentati sia ai fini del rilascio del "Permesso di Costruire" che nel caso di "Denuncia di Inizio Attività" (D.I.A.)

**3.16.3 Disposizioni per accedere in sicurezza alle coperture degli edifici**

Per "accesso" si intende qualsiasi apertura, manufatto, elemento atto a consentire di accedere alla copertura, o al sottotetto, alle sue pertinenze e/o componenti tecnologiche.

Le condizioni di sicurezza risultano soddisfatte quando gli edifici sono muniti di idonei manufatti, quali scale, aperture, passerelle, andatoie, ecc., che consentono all'operatore sia di accedere che di spostarsi sui luoghi elevati.

Le modalità di accesso in sicurezza dovranno essere definite nel "Fascicolo dell'opera" ex art. 4 D.Lgs. 494/96, o in caso di inapplicabilità della norma, in specifico documento redatto dal progettista.

Il "Fascicolo dell'opera", ovvero lo specifico documento di cui sopra, deve essere a disposizione sia del proprietario dell'edificio che del conduttore.

Per "zona di accesso alla copertura" si intende il primo manufatto, previsto nelle procedure descritte nel "Fascicolo dell'opera", che consente se percorso di accedere alla medesima, quale inizio scala di salita, apertura orizzontale, apertura verticale ecc.

In detta zona di accesso deve essere posta idonea cartellonistica da cui risulti, ove previsto, l'obbligo dell'uso dei dispositivi anticaduta, nonché l'identificazione e la posizione (planimetria) dei dispositivi fissi di ancoraggio, con l'avvertenza che detti dispositivi sono da utilizzarsi esclusivamente ai fini di protezione anticaduta.

### 3.16.4 Requisiti delle aperture per l'accesso alla copertura o al sottotetto

Le aperture che consentono di accedere alla copertura o al sottotetto devono avere le seguenti dimensioni minime:

- A) *Accesso al sottotetto da apertura orizzontale*  
Superficie non inferiore a  $0.50 \text{ m}^2$   
Lato minimo non inferiore a  $0.50 \text{ mt}$
- B) *Accesso alla copertura o al sottotetto da apertura verticale*  
Larghezza uguale o maggiore di  $0,70 \text{ m}$ .  
Altezza uguale o maggiore di  $1,20 \text{ m}$ .
- C) *Accesso alla copertura da apertura orizzontale o inclinata*  
Superficie non inferiore a  $0.50 \text{ m}^2$   
Forma rettangolare: lato minimo uguale o maggiore di  $0,70 \text{ mt}$   
Forma circolare: diametro uguale o maggiore di  $0,80 \text{ mt}$

Le dimensioni minime sopra indicate si intendono a luce netta, libera da qualsiasi sporgenza e/o ostacolo e/o elemento costruttivo dell'apertura stessa, quali cerniere, chiusure ecc.

L'accesso alla copertura e/o sottotetto non deve comportare la rimozione dell'elemento di chiusura dalle sue sedi, e l'elemento di chiusura deve essere provvisto di meccanismo tale da impedire l'investimento accidentale del soggetto che lo aziona.

### 3.16.5 Deroga per l'accesso alle coperture degli edifici

Richiamato il campo di applicazione del presente titolo, può essere autorizzata deroga, dal Servizio competente dell'ASL, alla realizzazione di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio, ovvero manufatti fissi esterni quali scale ecc. nei seguenti casi:

- Venga documentata la presenza di vincoli oggettivi non eliminabili che ostano alla realizzazione di detto accesso.
- Nelle costruzioni residenziali costituite da un unico piano fuori terra, ove sia comunque garantito l'accesso alla copertura in modo particolarmente agevole e sicuro con altri mezzi.
- Nelle costruzioni in cui l'accesso alla copertura può avvenire in modo particolarmente agevole e sicuro con altri mezzi attraverso una superficie praticabile quale "lastrico solare" ecc.

In detti casi, ai fini della concessione della deroga dovrà essere descritta nel fascicolo dell'opera o nel documento redatto dal progettista una modalità d'accesso che preveda:

- L'idonea attrezzatura da utilizzare preferenzialmente per accedere alla copertura (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, piattaforme elevabili ecc.) ;
- Il punto esterno o interno all'edificio dal quale accedere, in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione, a completamento degli elaborati grafici di progetto, deve essere completa di planimetrie riportanti le necessarie indicazioni (posizione punti di ancoraggio, scale, percorsi, ecc.) .

### **3.16.6 Dispositivi di ancoraggio**

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 795 "Protezione contro le cadute dall'alto, dispositivi di ancoraggio, requisiti e prove".

In particolare:

- Devono per numero, tipologia e disposizione consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, dal punto di accesso fino al punto più lontano;
- Devono essere chiaramente identificati e non confondibili per forma e/o colore e/o altro mezzo identificativo.

Questi dispositivi devono essere mantenuti in efficienza attraverso adeguati programmi di manutenzione, eseguiti secondo quanto previsto dal fabbricante.

Il mantenimento dei requisiti è a carico del proprietario dell'edificio ovvero figura equipollente.

### **3.16.7 Conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi**

Il Direttore dei Lavori attesta la conformità dell'installazione dei manufatti e/o dispositivi di sicurezza che consentono l'accesso e lo stazionamento sulla copertura mediante:

- Dichiarazione della messa in opera dei componenti di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica;
- Certificazioni dei produttori sui materiali e componenti utilizzati;
- Verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

L'attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile, e dovrà essere tenuta all'interno del "Fascicolo dell'opera" o nel documento redatto dal progettista.

### **3.16.8 Edifici con estese superfici finestrate**

All'atto della progettazione di edifici dotati di estese superfici finestrate, dovrà essere predisposto un elaborato grafico di progetto contenente le procedure da adottare per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché la localizzazione delle attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le operazioni di pulizia delle superfici esterne.